

# SCHEDA TECNICA

## SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL BONUS ELETTRICO E GAS

287/2015/I/COM (\*)

Con la Segnalazione 287/2015/I/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico formula ulteriori *proposte per l'aggiornamento della disciplina dei bonus elettrico e gas*, nella prospettiva della prossima riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici<sup>1</sup>. La Segnalazione 287/2015/I/com conferma integralmente le proposte già presentate nella Segnalazione 273/2014/I/com, completandole nei seguenti aspetti:

- criteri di ridefinizione del bonus sociale elettrico per i clienti in disagio economico
- compensazione degli ulteriori consumi elettrici per i clienti senza bonus gas
- semplificazione nella individuazione della fornitura da agevolare

In particolare, con la Segnalazione 287/2015/I/com:

- 1) l'Autorità propone di *innalzare la quota percentuale di riduzione della spesa annua di riferimento*, segnalando che l'obiettivo di neutralizzare gli impatti economici negativi della riforma tariffaria per i clienti ammessi al bonus elettrico per disagio economico può essere perseguito mediante l'indicazione di una quota pari *almeno al 35% della spesa al lordo delle imposte*. Infatti, in assenza di interventi correttivi, l'introduzione della riforma tariffaria comporterebbe per la grande maggioranza (tutti i nuclei fino a 4 componenti) dei clienti ammessi al bonus per disagio economico un *aumento* della spesa complessiva, incluse le imposte, che risulta più elevato per i nuclei di minori dimensioni<sup>2</sup>, quantificabile in circa 52 euro/anno (pari al 17% della spesa attuale). Per i nuclei più numerosi<sup>3</sup>, al contrario, la riforma tariffaria comporterebbe una *riduzione* della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta attualmente, quantificabile in circa 54 euro/anno (-11%).

### Valutazione di impatto della riforma tariffaria per clienti titolari al bonus

Profilo	consumo annuo (kWh)	Spesa attuale (€/anno)	Spesa a regime (€/anno)	Differenza	
				€/anno	%
E1 (1-2 componenti)	2.200	309	361	+52	+17%
E2 (3-4 componenti)	2.700	406	423	+17	+4%
E3 (oltre 4 componenti)	3.200	499	445	-54	-11%

Un eventuale innalzamento del bonus al 35% (dall'attuale 20% sulla spesa al netto delle imposte) consentirebbe invece di *neutralizzare* completamente l'impatto della riforma tariffaria, consentendo peraltro un'*ulteriore riduzione della spesa* di 37 euro/anno per i nuclei di minori dimensioni<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, art.11 comma 3 (emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 96/2013, con cui è stata recepita la Direttiva 2012/27/CE)

<sup>2</sup> *Profilo E1*, corrispondente a un nucleo composto da 1-2 persone (potenza impegnata 3 kW, prelievo 2.200 kWh/anno). All'interno di tale categoria, per i clienti con prelievi effettivi inferiori a quelli di riferimento (profilo teorico E0), l'aumento raggiungerebbe i 76 euro/anno, pari al 37% della spesa attuale.

<sup>3</sup> *Profilo E3*, corrispondente a nuclei composti da più di 4 persone (potenza impegnata 3 kW, prelievo 4.000 kWh/anno)

<sup>4</sup> *profilo E1*

*Ipotesi di bonus a regime pari al 35% della spesa lorda di riferimento*

Profilo	Spesa con bonus (€/anno)			Bonus a regime (€/anno)
	Attuale	A regime	Differenza	
E1 (1-2 componenti)	309	272	-37	-155
E2 (3-4 componenti)	406	324	-83	-184
E3 (oltre 4 componenti)	499	382	-117	-218

- 2) l'Autorità propone di *prevedere una quota integrativa al bonus elettrico*, pari alla differenza del consumo elettrico medio annuo aggiuntivo rispetto al consumo medio annuo di tutti i clienti, *per coloro che non usufruiscono del bonus gas*.

Profilo	Bonus a regime	
	base (€/anno)	base con EXTRA (€/anno)
E1 (1-2 componenti)	-155	-174
E2 (3-4 componenti)	-184	-206
E3 (oltre 4 componenti)	-218	-241

Questo incremento, avendo a riferimento la platea degli agevolati a fine 2014, potrebbe riguardare circa 300.000 famiglie per un onere aggiuntivo pari al massimo a 6,5 milioni di euro.

- 3) l'Autorità propone di *eliminare l'attuale condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica* del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus. Infatti, ritiene che l'attuale sistema di controlli attuati da SGATE già garantisce che per ogni nucleo ISEE sia assicurata l'erogazione di un solo bonus elettrico e gas senza possibilità di evasione. Omettendo il requisito della residenza aumenterebbe la possibilità di facilitare l'accesso al bonus delle famiglie con un ISEE entro la soglia e verrebbero ridotti gli oneri della gestione in capo ai distributori elettrici e gas, tenuti oggi ad accertare che il POD/PDR, di cui si richiede l'agevolazione, sia effettivamente localizzato all'indirizzo di residenza.
- 4) l'Autorità *non formula*, al momento, *proposte sulla modifica della soglia ISEE*, ma ribadisce la proposta già evidenziata nella segnalazione 273/2014/I/com in merito all'indicizzazione periodica del livello soglia di accesso all'ISEE. Con ciò, si rende comunque disponibile a partecipare direttamente al monitoraggio per enucleare elementi che consentano di fornire più precise indicazioni al Governo sulla opportunità di variare la soglia massima di ISEE utile per l'accesso al bonus, mettendo a disposizione le competenze e conoscenze maturate anche insieme ad ANCI nella gestione, a partire dal 2008, del complesso sistema bonus.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale.